

**Schema di CONVENZIONE**  
**per lo svolgimento del 7° Censimento generale dell'Agricoltura**

**tra**

**l'Istituto nazionale di statistica (Istat)**, di seguito denominato Istat, con sede in via Cesare Balbo, n. 16, 00184 Roma, (C.F. 80111810588), rappresentato per la firma del presente atto da....., domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata;

**e**

**Centro autorizzato di assistenza agricola (di seguito CAA) XXX**, (C.F. n.\_\_\_\_) con sede in via XXX, rappresentato per la firma della presente Convenzione da\_\_\_\_\_

*e/o*

**Associazione dei CAA XXX** (C.F. n. \_\_\_\_), con sede in via XXX, rappresentata per la firma della presente Convenzione da \_\_\_\_\_

**PREMESSO CHE**

- **il Regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018** relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole, che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011, nonché **il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1874 della Commissione del 29 novembre 2018 sui dati da presentare per l'anno 2020**, a norma del suddetto Regolamento (UE) 2018/1091, hanno disposto l'effettuazione del Censimento generale dell'agricoltura da parte di tutti gli Stati membri e ne hanno indicato le modalità di svolgimento, sottolineandone l'obbligatorietà;
- **l'art. 1, commi da 227 a 237, della L. 27 dicembre 2017, n. 205** recante il "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e Bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*" ha indetto e finanziato, con un unico atto legislativo, il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, i Censimenti economici permanenti delle imprese, delle istituzioni non profit e delle istituzioni pubbliche, nonché il 7° Censimento generale dell'agricoltura e il Censimento permanente dell'agricoltura, regolamentandone i principali profili organizzativi, ed assegnando all'Istat il compito di effettuare i sopracitati censimenti;
- **l'art. 1, comma 232, lett. a) della L. 27 dicembre 2017, n. 205 sopra citata** prevede

espressamente che il Piano generale di censimento stabilisca, fra l'altro, *“i criteri e le modalità per l'affidamento, anche mediante specifici accordi, di fasi della rilevazione censuaria a Enti e organismi pubblici e privati, l'organizzazione degli uffici preposti allo svolgimento delle operazioni censuarie, anche in forma associata, e i criteri di determinazione e ripartizione dei contributi agli organi di censimento”*;

- **il 7° Censimento generale dell'agricoltura è compreso** tra le rilevazioni statistiche di interesse pubblico, ed è inserito nel Programma statistico nazionale 2020-2022, in corso di approvazione;

- **il Piano generale di censimento del 7° Censimento generale dell'Agricoltura (di seguito PGC)** approvato dal Consiglio dell'ISTAT in data 11 giugno 2020, a seguito del parere favorevole del Ministero dell'Economia e delle Finanze espresso con nota del 14 febbraio 2020, prot. n.1755, e dell'intesa sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 7 maggio 2020 comunicata con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – DAR del 8 maggio 2020 prot. n.77617 P\_4 37.2.9, detta le linee di indirizzo e la disciplina generale in merito alla pianificazione, all'organizzazione e all'esecuzione delle operazioni relative al predetto 7° Censimento Generale dell'Agricoltura;

- **l'articolo 6, comma 1-bis, del d.lgs. 21 maggio 2018, n. 74**, prevede che *“Al fine di migliorare l'efficienza della rete di rilevazione preposta allo svolgimento delle statistiche ufficiali in materia agricola e, in particolare, dei censimenti dell'agricoltura di cui all'articolo 1, comma 227, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'ISTAT e gli altri soggetti del Sistema statistico nazionale possono avvalersi dei CAA per provvedere alla raccolta dei dati di base, previa stipula di apposite convenzioni, anche a titolo oneroso”*;

- **i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola**, istituiti con D.M. 27 marzo 2001, successivamente modificato con D.M. 27 marzo 2008, sono società di capitali costituite dai soggetti abilitati all'istituzione di centri autorizzati di assistenza agricola, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n.74/2018 (*Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154*), che hanno presentato richiesta di autorizzazione allo svolgimento delle attività di cui al medesimo art. 6;

- **il paragrafo 2.11.4. del PGC** individua i CAA che risultino in possesso di specifici requisiti quali organi di censimento cui verranno affidati i compiti connessi alla raccolta dei dati censuari, previa stipula di apposita Convenzione a titolo oneroso;

- **il Protocollo di Intesa** per il coordinamento dei flussi informativi in materia di statistiche agricole stipulato tra l'Istat, l'AGEA, le Regioni e Province autonome ed il MIPAAF, approvato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di

Trento e di Bolzano il 27 luglio 2017, ha disposto una collaborazione tecnico-scientifica tra i suddetti soggetti;

- **Istat ha stipulato**, in data\_\_\_\_\_, prot.n.\_\_\_\_\_, **un Accordo ex art. 15 della l. 241/1990 e s.m.i., con l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)**, per definire le modalità di collaborazione per lo svolgimento del 7° Censimento generale dell’Agricoltura, in base a quanto previsto dal paragrafo 2.11.3 del PGC sopra citato;

- **i trattamenti di dati personali effettuati per finalità statistiche** sono disciplinati dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE* (Regolamento generale sulla protezione dei dati), dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018 n. 101, e dalle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale - Delibera del Garante per la protezione dei dati personali n. 514 del 19 dicembre 2018;

- **l’art. 9 del decreto legislativo n. 322/1989** tutela il segreto statistico stabilendo, in particolare, che i dati raccolti, nell'ambito delle rilevazioni statistiche comprese nel Programma statistico nazionale, non possono essere esternati, comunicati o diffusi se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone identificabili, e possono essere utilizzati solo per scopi statistici.

- **PISTAT**, in qualità di soggetto del Sistema statistico nazionale, concorre alla produzione e alla diffusione dell’informazione statistica ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

- **PISTAT**, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett.b), del citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, provvede all’esecuzione dei censimenti e delle altre rilevazioni previste nel Programma statistico nazionale ed affidate all’esecuzione dell’ Istituto;

- **PISTAT**, ai sensi dell’art. 15, comma 2, del citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, per lo svolgimento dei propri compiti si può avvalere di enti pubblici e privati e di società mediante rapporti contrattuali e convenzionali;

### **CONSIDERATO CHE**

- Secondo quanto previsto dal PGC:
  - la rete di rilevazione del Censimento generale dell’agricoltura 2020 si basa sull’interazione di diversi soggetti pubblici e privati, con diversi livelli di

coinvolgimento, fra i quali le Regioni e le Province autonome, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e i Centri di Assistenza Agricola (CAA) in qualità di organi censuari, presso i quali sono individuate le strutture organizzative a cui sono demandati i compiti relativi all'attività censuaria (uffici di censimento);

- la presenza capillare sul territorio nazionale delle sedi operative dei Centri di assistenza agricola (CAA) e le professionalità del personale ivi operante garantisce una rete di rilevazione efficiente;
- l'ISTAT, in conformità alla normativa sopra richiamata, intende avvalersi dei Centri di assistenza agricola (CAA) per provvedere alla raccolta dei dati di base con tecnica CAPI, previa stipula di apposita Convenzione a titolo oneroso;

- il supporto strategico alle operazioni censuarie sarà assicurato dal MIPAAF;
- AGEA, nell'esercizio delle funzioni di organismo di coordinamento ad essa attribuite dall'art. 3 del d. lgs. n. 74/2018, svolge un ruolo di supporto all'Istat per lo svolgimento delle attività relative al Censimento generale dell'Agricoltura 2020, secondo le modalità stabilite nel PGC e nell'Accordo con ISTAT citato in Premessa;
- le Regioni e le Province autonome svolgono un'attività di monitoraggio e, eventualmente, di controllo sulla qualità dei dati rilevati, secondo quanto previsto nel PGC, nonché nei Piani Regionali di Censimento;
- il Censimento generale dell'agricoltura si avvale del Registro statistico di base delle aziende agricole (*Farm Register*) tenuto dall'Istat (scheda PSN 02603), integrato e aggiornato con altre fonti amministrative del settore agricolo, il quale costituisce la base per l'estrazione delle aziende da intervistare;
- **Il CAA XXX S.r.l. è stato riconosciuto con provvedimento regionale n... del ...**, ai sensi del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 27 marzo 2008 (DM 27 marzo 2008);

*e/o*

- **l'Associazione dei CAA XXX**, è composta dai seguenti CAA:
  - CAA XXX S.r.l., riconosciuto con provvedimento regionale n... del ... , ai sensi del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 27 marzo 2008 (DM 27 marzo 2008);
  - CAAXX S.r.l., .....
- **il CAA XXX** opera unicamente attraverso proprie sedi operative, così come riconosciute nel succitato provvedimento regionale, ovvero attraverso le società di servizi di cui i CAA possono avvalersi ai sensi dell'art. 12 del DM 27 marzo 2008;

- All'esito della procedura indetta con avviso pubblico di richiesta di manifestazione di interesse non vincolante pubblicato il ..... l'ISTAT ha individuato **il CAA XXX e/o l'Associazione di CAA XXX** sopra menzionati ai quali affidare le attività di raccolta dei dati di base del 7° censimento dell'agricoltura mediante la stipula della presente Convenzione a titolo oneroso, in attuazione dell'articolo 6, comma 1-*bis*, del d.lgs. 21 maggio 2018, n. 74, e del PGC;

## VISTI

- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Codice dell'amministrazione digitale";
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione anticorruzione;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

**Tutto ciò premesso e considerato le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:**

### **Art. 1 – Premesse e definizioni**

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. Ai fini della presente Convenzione, si intende per:
  - **CAA:** le società di capitali istituite per l'esercizio di attività di assistenza alle imprese agricole, e le relative sedi, che abbiano ottenuto l'autorizzazione regionale, essendo in possesso dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento per lo svolgimento delle predette attività, ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 27 marzo 2008, e successive modifiche e integrazioni;
  - **Associazione di CAA:** la forma associativa scelta da due o più CAA tra le tipologie previste dalla legge ed indicate nell'avviso pubblico di richiesta di manifestazione di interesse pubblicato dall'ISTAT ai fini dell'adesione alla presente Convenzione;
  - **Sede/sede operativa dei CAA:** la struttura attraverso cui il CAA svolge la propria attività di assistenza agli utenti e che è ufficialmente riconosciuta a livello nazionale e regionale;
  - **Società di servizi:** società di cui il CAA può avvalersi per lo svolgimento delle proprie attività, il cui capitale sociale sia interamente posseduto dalle organizzazioni ed associazioni

che hanno costituito il CAA o dalle loro organizzazioni territoriali. In tal caso, anche le società di servizi devono essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 7 e 8 del D.M. del 27 marzo 2008 sopra citato;

- **Operatori dell'Ufficio di Censimento - CAA:** operatori dei CAA e/o personale selezionato dai CAA in possesso dei requisiti richiesti dall'Istat specificati all'Art. 5 della presente Convenzione. Tali soggetti sono gli unici riconosciuti ed autorizzati dall'Istat alla realizzazione delle interviste CAPI (Computer Assisted Personal Interview).

### **Art. 2. - Oggetto e finalità**

1. La presente Convenzione ha ad oggetto le modalità e i tempi di svolgimento delle attività di raccolta dei dati di base del 7° Censimento generale dell'agricoltura 2020 affidate ai CAA. Tali attività si svolgeranno in due distinte fasi:
  - a) fase preparatoria per la predisposizione di tutte le operazioni censuarie di natura organizzativa, per il reclutamento e la formazione dei responsabili e degli operatori e l'eventuale adeguamento delle dotazioni logistiche e tecnologiche dei CAA necessarie per la rilevazione;
  - b) fase della rilevazione, come descritta nell'Art. 3, paragrafo 3.1 del PGC. Per tutta la durata della rilevazione, i CAA dovranno contattare ed intervistare tutte le unità assegnate da Istat a ciascuna sede. L'Istat si riserva di modificare la numerosità delle assegnazioni nel corso della rilevazione sulla base della necessità di ottimizzare il tasso di risposta e dell'efficiente utilizzo delle tecniche di indagine. L'Istat procederà, nel corso della rilevazione, a riallocare ai CAA le unità assegnate alla tecnica CATI che non sia stato possibile contattare attraverso i recapiti telefonici disponibili. Tale riallocazione avverrà secondo criteri di prossimità geografica tra la sede CAA e la residenza del conduttore, in via preferenziale all'interno dello stesso Comune e successivamente della stessa Provincia.

### **Art. 3. Attività e obblighi specifici delle parti**

1. Le Parti si impegnano a svolgere le attività di rispettiva competenza concernenti la rilevazione secondo quanto indicato nel PGC e nella presente Convenzione. Salvo quanto previsto dal successivo comma 2, l'adesione di un CAA o di una Associazione di CAA alla presente Convenzione comporta di norma l'obbligo di partecipazione alle attività di rilevazione di tutte le sue sedi operative ed anche di tutte le eventuali sedi operative afferenti alle società di servizi di cui il CAA o l'Associazione dei CAA si avvale, purché ufficialmente riconosciute.

2. Qualora il CAA o l'Associazione di CAA abbia preventivamente espresso, in sede di manifestazione di interesse all'adesione alla presente Convenzione, la volontà di non includere nello svolgimento della rilevazione una o più delle proprie sedi operative, la stipula della Convenzione è subordinata alla previa verifica da parte dell'Istat in merito all'adeguatezza della copertura territoriale offerta dalle restanti sedi operative del CAA o dell'Associazione di CAA. In ogni caso, l'Istat non garantisce che le unità i cui fascicoli aziendali siano gestiti da sedi operative non incluse nello svolgimento della rilevazione, siano riassegnate al medesimo CAA o alla medesima Associazione di CAA cui le suddette sedi operative afferiscono.

#### **4. - Requisiti dei CAA**

1. Ogni singolo CAA deve possedere, alla data della sottoscrizione della presente Convenzione e per l'intera durata delle operazioni censuarie, i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento indicati nel Capo II del DM 27 Marzo 2008.

2. Oltre ai requisiti minimi di cui al comma 1, ciascun CAA (singolo e/o associato) deve possedere i requisiti tecnico-organizzativi atti a garantire lo svolgimento delle operazioni censuarie di seguito indicati:

a) entro i cinquanta giorni precedenti l'avvio della rilevazione, deve disporre di un numero di operatori tali da garantire un ottimale rapporto operatore/utente sulla base delle numerosità delle unità di rilevazione assegnate dall'ISTAT a ciascuna sede.

Tale rapporto è stimato in media in circa 300/350 questionari/unità di rilevazione per ciascun operatore nell'intero periodo di rilevazione. Al fine di perseguire il rapporto ottimale operatore/utente precedentemente indicato, il CAA dovrà, se necessario, adeguare la propria dotazione organica incrementandola con ulteriori operatori in possesso dei requisiti previsti nell'Art.5;

b) entro i 20 giorni precedenti l'avvio della rilevazione, deve garantire la disponibilità dei locali presso le sedi operative, delle apparecchiature e dei materiali occorrenti per l'espletamento dei compiti affidati, secondo quanto indicato nella presente Convenzione e nelle istruzioni dettate dall'Istat con successive comunicazioni;

c) entro i 10 giorni precedenti l'avvio della rilevazione, ciascuna sede deve disporre di apposite insegne al fine di essere facilmente identificabile dagli utenti;

d) per l'intera durata della rilevazione, ciascuna sede deve essere accessibile al pubblico per almeno 5 ore giornaliere per almeno 3 giorni a settimana;

e) deve garantire la disponibilità dei propri archivi e l'utilizzo delle apparecchiature occorrenti per l'espletamento dei compiti affidati, secondo quanto indicato nella presente Convenzione e nelle istruzioni dettate dall'Istat;

f) deve garantire ad ogni operatore dedicato alle attività censuarie la disponibilità di una postazione, dotata di PC in rete e linea telefonica.

#### **Art. 5. - Requisiti dei Responsabili e degli Operatori degli Uffici di Censimento CAA**

1. I Responsabili e gli Operatori degli Uffici di Censimento dei CAA devono possedere comprovate esperienze lavorative e competenze tecniche e professionali dimostrabili attraverso il possesso dei requisiti di seguito descritti.

2. Il Responsabile dell'Ufficio di Censimento CAA dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:

1) requisiti di cui agli art. 7, comma 4, e art. 8 del DM 27 marzo 2008;

2) conoscenze e competenze informatiche su:

- Sistemi operativi (Windows, ecc.);
- Programmi comuni (pacchetto Office, ecc.);
- Gestione della posta elettronica e Web Browser (Chrome, Explorer, Safari, ecc.).

3. Gli operatori degli Uffici di Censimento CAA coinvolti nelle operazioni censuarie e nella realizzazione delle interviste dovranno possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

- 1) esperienza professionale di almeno 1 anno, anche non continuativa, presso un CAA in qualità di operatore abilitato alla gestione dei fascicoli aziendali;
- 2) esperienza professionale inferiore a 12 mesi, anche non continuativa, presso un CAA in qualità di operatore abilitato alla gestione dei fascicoli aziendali e esperienza professionale di almeno 1 anno nel settore dell'assistenza delle imprese agricole svolta presso studi professionali, organizzazioni professionali agricole, associazioni di produttori agricoli;
- 3) esperienza professionale inferiore a 12 mesi, anche non continuativa, presso un CAA in qualità di operatore abilitato alla gestione dei fascicoli aziendali e esperienza professionale inferiore a 12 mesi nel settore dell'assistenza delle imprese agricole svolta presso studi professionali, organizzazioni professionali agricole, associazioni di produttori agricoli ed essere in possesso della laurea in agraria oppure di un diploma di perito agrario o agrotecnico.

Inoltre, qualora il CAA necessiti di reclutare ulteriore personale per la realizzazione delle interviste, i nuovi operatori degli Uffici di Censimento CAA selezionati dovranno possedere almeno i seguenti requisiti:

- 1) titolo di studio pari o superiore al diploma di scuola secondaria superiore preferibilmente in discipline agrarie;
- 2) esperienza lavorativa di almeno un anno, anche non consecutiva, nel settore dell'assistenza delle imprese agricole svolta presso studi professionali, organizzazioni professionali agricole, associazioni di produttori agricoli, oppure esperienza di almeno un anno, anche non continuativa, come rilevatore e/o coordinatore in indagini statistiche in campo agricolo promosse da ISTAT o altri Enti del SISTAN;
- 3) conoscenze e competenze informatiche su:
  - Sistemi operativi (Windows, ecc)
  - Programmi comuni (pacchetto Office, ecc..)
  - Gestione della posta elettronica e Web Browser (Chrome, Explorer, Safari, ecc..).
4. Il Responsabile e gli operatori degli Uffici di Censimento CAA dovranno, inoltre, essere:
  - disponibili agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio di competenza per raggiungere le unità di rilevazione, qualora l'intervista si svolga presso l'azienda agricola o la residenza o la sede legale del conduttore o presso altro luogo concordato su richiesta del conduttore stesso;
  - in possesso di telefono cellulare, in disponibilità di rete e raggiungibile, e di casella di posta elettronica personale, da controllare giornalmente, per ricevere comunicazioni e contatti connessi all'espletamento dell'incarico di rilevatore;
  - disponibili a partecipare agli incontri formativi e a completare tutti i moduli formativi predisposti da Istat e accessibili tramite apposita piattaforma.
5. I titoli di cui sopra dovranno essere attestati mediante copia originale o autocertificazione e la documentazione dovrà essere inviata a Istat a mezzo PEC (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo [serviziraccoltadati@postacert.istat.it](mailto:serviziraccoltadati@postacert.istat.it), entro la data della formazione alla rete di rilevazione oppure entro e non oltre l'avvio della rilevazione censuaria sul campo. Con successive comunicazioni Istat fornirà indicazioni precise sulle modalità di invio della documentazione richiesta per gli operatori di ciascuna sede operativa dei CAA coinvolta nelle attività censuarie.

6. L'Istat, inoltre, si riserva in ogni momento la facoltà di procedere alla verifica delle dichiarazioni presentate dai Responsabili e dagli operatori. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445, qualora dai controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese l'Istat si riserva la facoltà di chiedere al CAA la sostituzione del Responsabile o dell'operatore autore della dichiarazione non veritiera. L'Istat si riserva, inoltre, la facoltà di chiedere integrazioni alle dichiarazioni ritenute incomplete, particolarmente per quanto riguarda i titoli di studio richiesti come requisiti per svolgere l'attività di operatore, che dovranno riportare l'esatta denominazione, l'indicazione del luogo e dell'anno del conseguimento, nonché dell'Ente che li ha rilasciati.

L'operatore degli Uffici di Censimento dei CAA, qualora sia titolare o legale rappresentante di azienda agricola coinvolta nella rilevazione censuaria, dovrà compilare il questionario per l'unità di cui è referente unicamente in modalità CAWI.

#### **Art. 6. - Impegni dei CAA**

1. Per le finalità della presente Convenzione **il CAA XXX e/o l'Associazione dei CAA XXX** si impegna a:

- costituire un Ufficio di Censimento – Coordinamento CAA, designando un Responsabile che dovrà essere in possesso dei medesimi requisiti richiesti per il Responsabile dell'Ufficio di Censimento CAA di cui all'art. 5;
- costituire un Ufficio di Censimento – CAA presso ogni sede operativa, designando un Responsabile e individuando il personale che sarà dedicato alle interviste CAPI e alle attività di back office.

2. **L'Ufficio di Censimento – Coordinamento CAA** dovrà:

- coordinare gli Uffici di Censimento - CAA;
- prendere in carico le eventuali segnalazioni da parte degli Uffici di Censimento - CAA, relative alle criticità incontrate;
- monitorare l'attività di rilevazione per le unità assegnate e informare i Referenti ISTAT Territoriali (RIT) e AGEA di eventuali criticità riscontrate;
- adottare tutti i provvedimenti e le misure necessarie per garantire il buon andamento delle operazioni censuarie, uniformandosi alle istruzioni comunicate dall'ISTAT;
- utilizzare il sistema di gestione dell'indagine (SGI) per adempiere a tutte le operazioni richieste che l'Istat indicherà con successive comunicazioni;

- mettere a disposizione proprio personale in qualità di docente per la formazione dei rilevatori e gestire, qualora necessaria, la formazione di nuovi rilevatori subentrati in corso di rilevazione;
- garantire la disponibilità dei propri archivi esclusivamente ai fini dell'aggiornamento dei dati anagrafici e di contatto delle unità coinvolte nella rilevazione;
- fornire tutte le informazioni richieste dall'Istat per la verifica dei requisiti del personale dedicato alle operazioni censuarie.

3. ***L'Ufficio di Censimento - CAA dovrà***, attraverso il Responsabile ed il personale adibito alle attività di rilevazione:

- assicurare che tutti gli operatori dell'Ufficio di Censimento CAA partecipino alle riunioni di formazione completando il ciclo formativo secondo le modalità definite dall'ISTAT;
- assicurare che tutti gli operatori dell'Ufficio di Censimento CAA dispongano di adeguate postazioni di lavoro presso la sede dell'Ufficio, dotate degli strumenti informatici necessari alla conduzione dell'intervista (Personal computer desktop, stampante, scanner, collegamento a Internet e linea telefonica);
- utilizzare il sistema di gestione dell'indagine (SGI) per inserire le informazioni relative alla struttura ed al personale adibito alle attività di rilevazione;
- svolgere le interviste con tecnica CAPI alle unità ad esso assegnate, utilizzando il questionario elettronico e gli strumenti informatici messi a disposizione dall'ISTAT esclusivamente presso le sedi CAA riconosciute, secondo le modalità specificate nel Piano Generale di Censimento (paragrafi 3.1 e 3.1.3 del PGC);
- effettuare, se necessario, le interviste presso l'azienda agricola o presso la residenza o la sede legale del conduttore o, esclusivamente su richiesta del conduttore, presso altro luogo proposto dall'intervistato;
- svolgere le interviste, raccogliendo le informazioni provenienti dai rispondenti e utilizzando i fascicoli aziendali in proprio possesso esclusivamente come ausilio per attività di verifica e aggiornamento delle informazioni anagrafiche;
- svolgere le suddette interviste, secondo il calendario che verrà comunicato successivamente da Istat;
- rilasciare al rispondente, per ciascuna intervista completata, una ricevuta di compilazione, predisposta da Istat, che riporti la data e la firma sia del rilevatore che del rispondente, avendo cura di conservarne copia presso l'Ufficio di Censimento – CAA e di renderla

disponibile su richiesta di Istat. La distruzione delle copie conservate presso l'Ufficio di Censimento – CAA sarà autorizzata da Istat con successive comunicazioni;

- effettuare contatti con tutte le unità assegnate, durante tutto il periodo di rilevazione, anche per le unità provenienti da altra tecnica;
- garantire la copertura uniforme del territorio assegnato, evitando di privilegiare le unità più facilmente raggiungibili;
- riferire all'*Ufficio di Censimento - coordinamento CAA* circa eventuali criticità riscontrate;
- adottare i provvedimenti e le misure necessarie per garantire il buon andamento delle operazioni censuarie, uniformandosi alle istruzioni contenute nelle comunicazioni inviate dall'ISTAT;
- agevolare eventuali verifiche, controlli e sopralluoghi da parte del personale ISTAT e dei Referenti Istat territoriali (RIT);
- su richiesta dell'Istat, segnalare la presenza di ulteriori aziende agricole presenti nel territorio di propria competenza non incluse nella lista di interviste assegnate che riflettono determinate caratteristiche strutturali definite dall'Istat, ed in caso di riscontro positivo da parte dell'Istat procedere a realizzare le relative interviste in aggiunta alle interviste già assegnate.

4. È fatto divieto di utilizzare i dati raccolti ai fini censuari per la compilazione o l'aggiornamento dei fascicoli aziendali o per lo svolgimento di qualsiasi altra attività del CAA o comunque estranea alle finalità del censimento. Qualora, per lo svolgimento delle attività di rilevazione, il CAA si avvalga di società di servizi, di cui all'art. 12 del DM 27.03.2008, la responsabilità delle attività svolte dalle stesse rimane interamente a carico del CAA.

5. Il CAA o l'Associazione di CAA entro i 15 giorni successivi alla ricezione della lista delle interviste assegnate a ciascuna sede, dovrà inviare all'Istat una relazione progettuale nella quale sono descritte le modalità e le misure tecniche-organizzative che si impegna ad adottare per la conduzione della rilevazione censuaria. Tale relazione è redatta secondo lo "Schema di relazione progettuale" allegato alla presente Convenzione (**Allegato 2**).

6. Entro dieci giorni antecedenti l'avvio della rilevazione il CAA o l'Associazione di CAA dovrà inviare ad Istat una dichiarazione sullo stato di attuazione delle modalità e delle misure tecniche-organizzative descritte nel citato "Schema di relazione progettuale".

## **Art. 7. - Impegni dell'Istat**

1. Per le finalità della presente Convenzione l'Istat si impegna a:
  - rendere accessibile agli *Uffici di Censimento - Coordinamento* e agli *Uffici di Censimento - CAA*, il sistema informatico di gestione dell'indagine (SGI) per lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione;
  - provvedere alla predisposizione del materiale censuario e alla comunicazione nei confronti delle aziende agricole delle modalità di rilevazione, attraverso la lettera informativa e attraverso una adeguata pubblicità rivolta alla generalità delle aziende agricole dislocate sul territorio nazionale;
  - curare l'attività di formazione al personale degli *Uffici di Censimento - Coordinamento* e degli *Uffici di Censimento - CAA*, predisponendo il materiale didattico e organizzando la formazione delle reti di rilevazione a livello territoriale;
  - predisporre la lista pre-censuaria comprendente tutte le aziende agricole da censire e comunicare entro il 5 novembre ai CAA la numerosità delle unità che saranno assegnate a ciascuna sede all'avvio della rilevazione;
  - emanare le comunicazioni tecniche, le istruzioni, i provvedimenti e le misure necessarie per garantire il buon andamento delle operazioni censuarie;
  - monitorare le attività di raccolta CAPI sul territorio;
  - supportare i rispondenti durante la fase di raccolta dei dati, anche mediante attivazione di servizio di Contact center;
  - supportare la rete di rilevazione durante la fase di raccolta dei dati mediante attivazione di apposito "portale della rete";
  - verificare, prima dell'avvio della rilevazione, l'effettiva sostenibilità del carico di lavoro assegnato a ciascun Ufficio di censimento- CAA, in termini di unità di rilevazione;
  - verificare, in corso di rilevazione, che la sostenibilità di cui al punto precedente non venga ecceduta, anche in virtù di eventi accidentali che dovessero compromettere l'efficienza del lavoro dell'Ufficio di Censimento – CAA, e riservandosi di riallocare, in caso di necessità, le unità ad altro Ufficio di Censimento – CAA o ad altre tecniche;
  - effettuare controlli di qualità sul contenuto delle interviste, attraverso l'eventuale supporto delle Regioni e/o attraverso apposite indagini di qualità post censuarie, che possano prevedere anche una nuova somministrazione del questionario al rispondente (re-intervista).

### **Art. 8. Assicurazione degli operatori presso i CAA e responsabilità verso terzi**

1. La copertura assicurativa è garantita da una polizza cumulativa di assicurazione, polizza n° ..... emessa dalla Compagnia assicuratrice .....
2. La polizza assicurativa copre le giornate di rilevazione e le giornate di formazione.
3. Con riferimento alla responsabilità verso terzi, all'atto della stipula della Convenzione il CAA o l'Associazione di CAA dovrà consegnare, in originale o in copia autenticata, una polizza assicurativa R.C. per il risarcimento degli eventuali danni cagionati a terzi. Il CAA sarà infatti responsabile sia civilmente che penalmente di tutti i danni che per colpa, trascuratezza o imperizia del personale addetto alle rilevazioni siano causati a cose e/o persone. Il massimale sarà commisurato ai servizi affidati.
3. In particolare, saranno a carico dei CAA:
  - l'adozione, nell'esecuzione delle rilevazioni, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette alle rilevazioni stesse e dei terzi; ogni più ampia responsabilità a riguardo ricadrà pertanto sui CAA, restandone del tutto esonerato l'ISTAT; il CAA medesimo s'impegna anche ad intervenire in giudizio, sollevando l'ISTAT da ogni e qualsivoglia responsabilità;
  - il risarcimento di eventuali danni arrecati in esecuzione della Convenzione a persone o cose;
  - il risarcimento di eventuali danni cagionati a terzi dall'uso di mezzi e dall'esecuzione di qualunque attività oggetto della presente Convenzione.
4. In caso di danni che risultassero prodotti da incuria del personale addetto alle rilevazioni, il CAA dovrà provvedere, senza indugio e a proprie spese, alla riparazione e/o sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. Il controllo di tali riparazioni e/o sostituzioni sarà effettuato dall'ISTAT in contraddittorio con il rappresentante del CAA.

### **Art. 9.- Segreto statistico e protezione dei dati personali**

1. I dati raccolti in occasione del Censimento sono coperti dal segreto d'ufficio e dal segreto statistico, in conformità agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Le operazioni di Censimento che richiedano il trattamento di dati personali sono svolte nel rispetto della disciplina dettata dal Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 679/2016, relativo alla "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione

dei dati personali) e dalle “Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale” – Allegato A3 al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE n. 679/2016 citati, il titolare del trattamento dei dati personali è l’Istat - Istituto nazionale di statistica, Via Cesare Balbo,16 - 00184 Roma che, per le attività di raccolta e di elaborazione dei dati, ha attribuito specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali al Direttore della Direzione centrale per la raccolta dati (DCRD) e al Direttore della Direzione centrale per le statistiche ambientali e territoriali (DCAT).

3. Il Responsabile dell’Ufficio di Censimento - Coordinamento CAA è nominato Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, per le operazioni censuarie previa sottoscrizione dell’allegato “Schema di atto di nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali” (**Allegato n. 1**).

4. Qualora per lo svolgimento delle attività di rilevazione il CAA si avvalga di società di servizi di cui all’art. 12 del DM 27.03.2008, il Responsabile CAA potrà procedere alla nomina di un sub-responsabile del trattamento dei dati personali presso la medesima società, dandone comunicazione ad Istat .

### **Art. 10 Aspetti finanziari**

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 6, ISTAT corrisponde ai CAA gli importi indicati nel paragrafo 4 del PGC, determinati secondo i criteri ivi descritti.

2. In caso di associazione tra i CAA, i suddetti importi verranno erogati esclusivamente al CAA indicato come capofila, il quale provvederà a sua volta alla relativa ripartizione tra i CAA che partecipano all’Associazione secondo le modalità e i termini indicati nel relativo negozio associativo.

3. La corresponsione dei corrispettivi per le attività svolte avverrà mediante pagamento posticipato, dietro presentazione di regolari fatture elettroniche.

4. Il CAA dovrà emettere, secondo quanto previsto dalla Legge del 24/12/2007 n. 244 e D.M. del 3 aprile 2013 n. 55, entrato in vigore il 6 giugno 2013, e dal successivo D.L. del 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni nella Legge 23 giugno 2014, n. 89, le fatture elettroniche rispettando le specifiche operative, le regole tecniche e linee guida contenute negli Allegati A, B, C, D, E al D.M. n. 55/2013. Le fatture dovranno essere intestate a: Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), Via Cesare Balbo, 16 – 00184 ROMA, Servizio Ragioneria – C.F. 80111810588, P.I. 02124831005, e

spedite all'ISTAT attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) della fatturazione elettronica, avendo cura di inserire il codice IPA **KJBNQY**.

Denominazione Ente: Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT

Codice Univoco Ufficio: **KJBNQY**

Nome dell'Ufficio: Servizio Ragioneria

Cod. fisc. del servizio di F.E.: 80111810588

Ultima data validaz. del c.f.: 07/07/2014

Data di avvio del servizio: 31/03/2015

Regione dell'Ufficio: Lazio

Provincia dell'Ufficio: RM

Comune dell'Ufficio: Roma

Indirizzo dell'Ufficio: Via Cesare Balbo 16

Cap dell'Ufficio: 00184

Si precisa altresì che nelle fatture dovrà essere riportata la dicitura “IVA - Split payment”.

5. Il CAA prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture nonché la corretta spedizione delle medesime costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Istituto. Pertanto, qualora le fatture non riportino i riferimenti sopra indicati, l'ISTAT non risponderà del mancato rispetto dei tempi di pagamento e nulla il CAA potrà pretendere per tale inosservanza.

6. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di trasmissione certificata all'ISTAT, da parte del Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate, delle fatture elettroniche, emesse nei tempi dovuti e, in ogni caso, il termine di 30 giorni decorre se la preventiva verifica di conformità delle prestazioni svolte è stata completata.

7. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi quelli relativi al mancato pagamento del corrispettivo contrattuale, il CAA potrà ritardare o sospendere le prestazioni previste nella presente Convenzione. Qualora il CAA si rendesse inadempienti a tale obbligo, la Convenzione potrà essere risolta di diritto dall'ISTAT mediante recesso unilaterale. Il CAA assume direttamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136.

8. La presente Convenzione è sottoposta a clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni previste dall'art. 3 della suddetta legge siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.

9. Il CAA ha l'onere di esibire all'ISTAT gli eventuali subcontratti stipulati con soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione della presente Convenzione, al fine di consentire di verificare che in

essi sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuna delle parti si assuma gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010 n. 136.

10. I pagamenti, su richiesta del beneficiario e ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136, dovranno essere disposti mediante accredito sul c/c bancario o postale indicato nella apposita dichiarazione resa dal CAA o dall'Associazione di CAA al momento della stipula della presente Convenzione. I soggetti delegati a operare sul suddetto c/c bancario o postale saranno quelli indicati nella dichiarazione medesima.

11. Ogni eventuale variazione di conto corrente bancario o postale e dei nominativi sopra indicati dovrà essere comunicata all'ISTAT a mezzo posta elettronica certificata.

### **Art. 11. Impegni di riservatezza**

1. È fatto divieto ai CAA e al personale dei CAA coinvolto nelle operazioni censuarie di utilizzare le informazioni e i documenti di cui siano venuti a conoscenza o di cui abbiano acquisito disponibilità in ragione dell'esecuzione della presente Convenzione per scopi diversi da quelli indicati nella medesima Convenzione. I dati raccolti in esecuzione della presente Convenzione non possono essere in alcun modo diffusi o comunicati a terzi diversi dall'ISTAT o dai soggetti indicati dall'ISTAT.

2. La violazione degli obblighi di cui al comma 1, fatti salvi gli ulteriori effetti a carico del soggetto responsabile previsti dalla legge civile, penale e amministrativa, costituisce causa di risoluzione della presente Convenzione.

### **Art. 12. Durata della Convenzione**

1. La presente Convenzione ha durata 18 mesi, a decorrere dalla data della stipula.

### **Art. 13 Controlli**

1. Qualora l'ISTAT venga a conoscenza dell'avvio del procedimento di revoca del riconoscimento di cui all'articolo 11, comma 3 e 4 del DM 27 marzo 2008, nei confronti di un CAA, per perdita totale o parziale dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento, o per gravi e ripetute violazioni di legge, il rapporto convenzionale viene risolto a totale danno del CAA, con rivalsa sulla garanzia fideiussoria.

2. L'Istat verificherà la completezza e l'accuratezza delle dichiarazioni rese ai sensi dell'Art. 6, commi 5 e 6, richiedendo ai CAA le eventuali integrazioni o modifiche necessarie ai fini del soddisfacimento dei requisiti di capacità tecnica ed organizzativa necessari alla corretta esecuzione delle operazioni censuarie. Ove le richieste dell'Istat non siano adeguatamente riscontrate entro i successivi 10 giorni, si procederà alla risoluzione del rapporto convenzionale, senza pregiudizio dei maggiori danni derivanti dal mancato adempimento.

3. Per tutta la durata delle attività di cui all'Art. 2, l'Istat si riserva di procedere a sopralluoghi casuali presso le sedi operative dei CAA. Qualora in esito ai suddetti sopralluoghi emerga il mancato possesso in capo al CAA anche di uno solo dei requisiti indicati agli artt. 4, comma 2 e 5 della presente Convenzione, è riconosciuta all'Istat la facoltà di diffidare il CAA a regolarizzare la posizione della sede interessata, entro il termine di trenta giorni. In tali circostanze l'ISTAT potrà provvedere alla riallocazione delle unità assegnate ad altra tecnica o ad altro Ufficio di Censimento - CAA. In caso di mancata regolarizzazione nei termini suddetti è riconosciuta all'Istat la facoltà di risolvere il rapporto convenzionale con il CAA, senza pregiudizio dei maggiori danni derivanti dal mancato adempimento.

4. Durante l'intera durata della rilevazione, l'ISTAT potrà altresì:

- a. effettuare controlli a campione mediante ricontatto delle aziende intervistate o controlli mirati a seguito di segnalazioni pervenute al Contact center o ad altro canale di comunicazione Istat;
- b. effettuare un monitoraggio su tutte le attività svolte dai CAA, al fine di verificarne la realizzazione secondo le istruzioni impartite, riservandosi la possibilità di effettuare sopralluoghi periodici presso gli Uffici di Censimento CAA;
- c. effettuare un monitoraggio specifico sulle aziende prive di fascicolo aziendale o difficilmente raggiungibili;
- d. effettuare verifiche a campione sulle nuove unità inserite dagli Uffici di Censimento CAA nel Sistema Gestionale della rilevazione (SGI) e, in caso di errato inserimento, procedere al loro annullamento.

5. Al termine della rilevazione sul campo, l'ISTAT potrà procedere alla verifica delle informazioni rilevate e al contenuto dei questionari inviati dagli Uffici di Censimento CAA, attraverso apposite indagini post censuarie e/o con il supporto delle Regioni.

### **Art. 14 – Polizza Fideiussoria**

1. A garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione ciascun CAA costituisce una cauzione di valore corrispondente al 10% del corrispettivo pattuito, mediante polizza fideiussoria rilasciata da una Compagnia Assicuratrice che si costituisce fideiussore, nell'interesse del CAA medesimo e a favore dell'ISTAT, per la somma predetta. In forza della presente garanzia, il fideiussore resta impegnato a versare, a semplice richiesta dell'ISTAT, entro quindici giorni e fino alla concorrenza della somma suindicata, l'importo che l'ISTAT dichiarasse dovuto da parte dei CAA per inadempienze nell'esecuzione della presente Convenzione. La suddetta polizza fideiussoria dovrà essere costituita e inviata all'Istat nei quindici giorni successivi alla quantificazione dei servizi affidati a ciascun CAA.
2. La predetta fideiussione prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'ISTAT, senza che, per tale obbligo, possano avere alcuna efficacia impeditiva eventuali diffide, riserve, richieste e opposizioni di qualsiasi genere da parte del CAA.
3. La fideiussione prestata non potrà essere svincolata se non dietro esplicita autorizzazione in tal senso da parte dell'ISTAT, al termine delle prestazioni ricomprese nella presente Convenzione.

### **Art. 15- Risoluzione**

1. Fermo restando quanto stabilito dagli Articoli 11, 13, 16, la presente Convenzione può essere risolta su richiesta dell'Istat in caso di inadempimento da parte del CAA o dell'Associazione dei CAA nell'esecuzione delle attività previste dall'Art. 6. In tal caso, l'Istat notificherà al CAA o all'Associazione di CAA inadempiente la propria intenzione di avvalersi della presente clausola, invitandolo a provvedere all'adempimento entro il termine indicato nella medesima comunicazione. Decorso il predetto termine, se il CAA o l'Associazione dei CAA non avrà provveduto, la risoluzione della presente Convenzione avverrà di diritto, con conseguente incameramento del deposito cauzionale di cui all'art. 14, ferma restando qualsiasi altra azione per il risarcimento di ogni conseguente danno e fatte salve le prestazioni fino ad allora eseguite.
2. Ove il deposito cauzionale non sia sufficiente, l'Istat potrà rivalersi su eventuali crediti del CAA senza pregiudizio dei diritti sui beni del CAA stesso, salva in ogni caso la richiesta di risarcimento per i maggiori danni subiti.

3. Ove si verificano inadempienze o ritardi nello svolgimento delle attività di competenza dei CAA o delle società di servizi di cui questo si avvalga, tali da pregiudicare il regolare svolgimento delle operazioni censuarie, l'ISTAT, fatta salva ogni azione nei confronti dei soggetti responsabili, provvederà a sostituirsi nello svolgimento delle medesime attività.

4. Qualora il CAA o la società di servizi di cui il CAA si avvalga cessi di operare a seguito di scissione, cessata attività o altro evento societario, il rapporto convenzionale è risolto a totale danno del CAA, con rivalsa sulla garanzia fideiussoria.

### **Art.16-Responsabilità e penali**

1. Il CAA risponde e garantisce sotto il profilo amministrativo, civile e penale della regolarità e legittimità del proprio operato in relazione agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione.

2. Il CAA è tenuto al rispetto dell'art. 1375 c.c., la cui violazione, concretizzando la fattispecie di abuso del diritto, costituisce inadempimento contrattuale.

3. Il CAA, attraverso l'Ufficio di Censimento CAA, dovrà garantire tassi di contatto e di completezza, come di seguito definiti, per ogni sede operativa tenendo conto di due tipologie di unità di rilevazione:

a) Tipologia 1: unità individuate dall'Istat sulla base di fonti consolidate e/o aggiornate e che non presentano criticità logistiche;

b) Tipologia 2: unità individuate dall'Istat sulla base di fonti sperimentali o non aggiornate o che presentano problemi organizzativi o logistici nella conduzione dell'intervista.

- Tasso di contatto per la Tipologia 1 =

$$\frac{\text{Nr. di unità per le quali è stato attribuito almeno un esito da parte dell'Uff. di Censimento CAA}}{(\text{Nr. di unità di assegnate da Istat all'Uff. di Censimento CAA} - \text{Nr. di unità chiuse con esito definitivo da CAWI o CATI})} \times 100 \geq 95,0\%$$

- Tasso di contatto per la Tipologia 2 =

$$\frac{\text{Nr. di unità per le quali è stato attribuito almeno un esito da parte dell'Uff. di Censimento CAA}}{(\text{Nr. di unità di assegnate da Istat all'Uff. di Censimento CAA} - \text{Nr. di unità chiuse con esito definitivo da CAWI o CATI})} \times 100 \geq 90,0\%$$

- Tasso di completezza per la Tipologia 1 =

$$\frac{\text{Nr. di unità completate con l'invio del questionario completo(*) da parte dell'Uff. di Censimento CAA}}{(\text{Nr. di unità di assegnate da Istat all'Uff. di Censimento CAA} - \text{Nr. di unità chiuse con esito definitivo da CAWI o CATI})} \times 100 \geq 80,0\%$$

## - Tasso di completezza per la Tipologia 2 =

$$\frac{\text{Nr. di unità completate con l'invio del questionario completo(*) da parte dell'Uff. di Censimento CAA}}{(\text{Nr. di unità di assegnate da Istat all'Uff. di Censimento CAA} - \text{Nr. di unità chiuse con esito definitivo da CAWI o CATI})} \times 100 \geq 60,0\%$$

(\*) per invio del questionario completo si intende l'invio tramite il sistema informatico messo a disposizione da Istat di un questionario compilato correttamente e nella sua interezza, corrispondente ad una unità attiva oppure ad una unità per la quale si sia verificato uno dei seguenti esiti: Azienda temporaneamente inattiva, Azienda sotto la soglia del Censimento, Azienda esclusivamente forestale, Azienda interamente affittata o concessa ad uso gratuito ad altro conduttore, Azienda con terreni interamente abbandonati, Azienda assorbita da altra/e azienda/e preesistente/i, Azienda fusa con altre aziende, Azienda smembrata in più aziende, Azienda cessata, Non è un'azienda agricola, Azienda doppia.

I tassi completezza sopra dettagliati saranno sempre calcolati con arrotondamento al valore intero più vicino (ad esempio il valore 80,5% è arrotondato al valore 81%; il valore 80,4% al valore 80%). Qualora per ciascuna delle due tipologie di unità relative al tasso di contatto e a quello di completezza non si raggiungano gli obiettivi prefissati, il corrispettivo per le interviste complete (pari a 32 euro), effettuate dall'Ufficio stesso, sarà decurtato dell'1% per ogni punto percentuale in meno raggiunto (es. tasso di completezza per la Tipologia 1 pari al 79% decurtazione dell'1%) fino ad un massimo del 10%. In caso di mancato espletamento delle attività previste per gli Uffici di Censimento - CAA nei termini indicati, l'ISTAT provvederà previa contestazione formale alla sospensione della quota variabile del contributo destinato all'Ufficio di Censimento CAA e alla sua esclusione dalle operazioni censuarie.

### **Art. 17 – Quantificazione preliminare e definitiva delle interviste assegnate ai singoli CAA**

La determinazione definitiva del numero di interviste assegnate a ciascun Ufficio di censimento-CAA sarà effettuata dall'Istat entro il 5 novembre 2020, all'esito del completamento del processo di acquisizione, verifica ed analisi delle informazioni necessarie al consolidamento dell'impianto metodologico ed organizzativo della rilevazione censuaria e dell'individuazione effettiva delle sedi operative CAA che concorrono a costituire la rete di rilevazione.

La determinazione preliminare del numero di interviste assegnate ai CAA potenzialmente aderenti alla Convenzione è comunque riportata nell'Avviso di cui in premessa nella forma di valori di minimo e di massimo.

### **Art. 18. Calendario della rilevazione**

1. L'avvio delle attività è previsto per il 7 gennaio 2021 e la conclusione è fissata al 30 giugno 2021.
2. L'Istat si riserva di cambiare l'inizio delle attività nonché le tecniche di rilevazione e altri aspetti dell'organizzazione della raccolta dati in funzione dell'evoluzione del quadro normativo relativo all'emergenza sanitaria in corso ed in considerazione di eventuali disposizioni comunitarie.

### **Art. 19. Modifiche e integrazioni**

1. Qualsiasi modifica o integrazione della presente Convenzione dovrà essere preventivamente concordata tra le Parti e formerà oggetto di un apposito atto, predisposto e sottoscritto con le medesime modalità adottate per la stipula della medesima Convenzione.

### **Art. 20 Oneri fiscali e registrazione**

1. La presente Convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, allegato B, articolo 16, e verrà registrato solo in caso d'uso a spese della Parte richiedente.

### **Art. 21. Foro competente**

1. Per ogni controversia che non sia possibile ricomporre in via bonaria o definire in via amministrativa, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Data e Luogo

Per l'ISTAT

Per il CAA

## Allegato n. 1

### **Schema di atto di nomina del Responsabile del trattamento dei dati presso i CAA ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, n. 679**

#### **P'ISTAT**

con sede legale in via Cesare Balbo n. 16 – 00184 Roma (RM), in persona del..... (di seguito “Titolare”), in qualità di esercente le funzioni di titolare del trattamento dei dati personali oggetto del presente accordo

#### **NOMINA**

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI CENSIMENTO-COORDINAMENTO CAA** costituito ai sensi della Convenzione stipulata con il medesimo ISTAT per lo svolgimento del 7° censimento generale dell'agricoltura (di seguito “Convenzione”) quale **Responsabile del trattamento dei dati personali** (di seguito “Responsabile”) ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, con riferimento alle attività previste nell'ambito della convenzione.

Il Responsabile effettua, per conto del Titolare, il trattamento dei dati personali necessario per lo svolgimento delle attività concernenti il 7° Censimento generale dell'Agricoltura, secondo quanto indicato nel Piano Generale di Censimento (PGC) e nell'art.6 della Convenzione.

In particolare, il trattamento dei dati personali da effettuarsi da parte del Responsabile dell'Ufficio di Coordinamento CAA è così individuato:

- **Trattamento nell'ambito dello svolgimento delle attività censuarie dei dati personali di cui alla lista censuaria predisposta dall'ISTAT**, comprendente tutte le aziende agricole da censire, corredata delle informazioni strutturali derivanti dall'integrazione delle fonti disponibili elaborate dall'ISTAT.

Il Censimento generale dell'Agricoltura si avvale del Registro statistico di base delle aziende agricole (Farm Register) tenuto dall'ISTAT (scheda PSN IST-02603), il quale costituisce la base per l'estrazione delle aziende da intervistare.

Il Farm Register è aggiornato annualmente dall'ISTAT sulla base dell'integrazione di numerose fonti, di cui la più importante è quella del Fascicolo aziendale, di cui all' art. 9 del DPR 1° dicembre 1999, n. 503, e all'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, gestito da AGEA;

- **Trattamento dei dati personali relativi agli archivi di fonte amministrativa utilizzati per le finalità censuarie**, in particolare:

- Fascicolo aziendale (AGEA)
- Sistema Refresh (AGEA)
- Anagrafi zootecniche (Ministero della Salute);
- Lavoratori agricoli autonomi (INPS);
- Lavoratori agricoli dipendenti (INPS);
- Archivio PAP (Programma Annuale di Produzione) delle aziende biologiche (Mipaaf);
- Misure di sostegno allo sviluppo rurale (AGEA);
- Aree di interesse ecologico (AGEA);

- Aziende che partecipano a sistemi di certificazione ambientale nazionali o regionali come quelli di cui all'art. 42, par. 2 par. 3 lettera B o all'allegato IX del Reg. (UE) N. 1307/2013 (AGEA):
- Aziende il cui conduttore è un giovane agricoltore o un nuovo agricoltore che ha ricevuto sostegno economico a tale scopo nel quadro della PAC (artt. 50 e 51 del Regolamento UE n.1307/2013 o art.19, par.1, lettera a, punto i, del Regolamento Ue n.1305/2013);
- Aziende soggette a vincoli naturali ai sensi del Reg. (UE) N. 1305/2013 (AGEA);
- Catasto dei terreni (Agenzia delle Entrate);
- Anagrafe regionale delle aziende agricole (Regioni, ove disponibile).

**Per la durata della Convenzione, il Responsabile**, tenendo conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, della tipologia di dati personali trattati, delle categorie di interessati nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, **si impegna nei confronti del Titolare:**

- a) a trattare per conto dell'ISTAT i dati personali sopra indicati, nel rispetto dei principi e delle disposizioni previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali, dal Regolamento (UE) 2016/679, dagli indirizzi e dai provvedimenti a carattere generale emanati dal Garante in materia di protezione dei dati personali e da ogni altra vigente normativa in materia di protezione dei dati personali;
- b) attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle proprie istruzioni;
- c) trattare, per conto e in nome dell'ISTAT, i dati personali strettamente necessari all'espletamento delle attività censuarie così come specificate nella Convenzione, nel PGC, nelle Circolari e Istruzioni emanate dall'Istat;
- d) non utilizzare i dati personali di cui venga a conoscenza per scopi diversi da quelli di cui alle attività della Convenzione, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a norma dell'art. 83 del Regolamento (UE) n. 2016/679.;
- e) autorizzare al trattamento dei dati personali, con atto scritto, le persone coinvolte nelle attività censuarie, definendo per ciascuna di esse l'ambito di trattamento autorizzato in conformità al principio di minimizzazione dei dati;
- f) impartire ai soggetti autorizzati di cui alla precedente lett. e) istruzioni sulle modalità del trattamento dei dati personali, in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente e alle istruzioni tecniche dell'Istat, e a vigilare sul loro rispetto;
- g) garantire l'adozione di misure tecniche ed organizzative idonee ad assicurare un livello di sicurezza adeguato ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679, in conformità anche a quanto indicato nel PGC e nelle circolari e istruzioni dell'Istat, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio per i diritti e le libertà degli interessati;
- h) nel caso in cui il trattamento, per la propria natura, il contesto e/o le tecnologie utilizzate, evidenziasse la necessità di approntare ulteriori misure di sicurezza, il Titolare potrà richiedere al Responsabile l'implementazione di tali misure. Nei casi in cui si evidenziasse una non piena corrispondenza tra la tipologia di trattamento prevista dal presente atto e le misure di sicurezza richieste, il Responsabile si impegna a comunicarlo per scritto al Titolare, fornendo al medesimo l'effettuata analisi del rischio e indicando le misure di sicurezza ritenute adeguate;

- i) non fare ricorso ad altro Responsabile del trattamento, senza la previa autorizzazione del Titolare;
- j) dare tempestiva comunicazione scritta al Responsabile della protezione dei dati (RPD) dell'Istat all'indirizzo [responsabileprotezionedati@istat.it](mailto:responsabileprotezionedati@istat.it) delle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento (UE) 2016/679 e assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di consentire allo stesso di dare seguito alla suddetta richiesta nel rispetto dei termini prescritti dall'art. 12 del medesimo Regolamento (UE) 2016/679;
- k) adottare, redigere e aggiornare, in qualità di Responsabile del trattamento, il Registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679, per le operazioni di trattamento svolte dall'Istat;
- l) mettere tale Registro delle attività di trattamento a disposizione del Titolare e/o del Garante per la protezione dei dati personali;
- m) assicurarsi che i dati personali siano archiviati in una forma che ne consenta la cancellazione su richiesta del Titolare, la rettifica, la limitazione o l'opposizione al relativo trattamento, e che consenta la conservazione in una forma che permetta l'identificazione dell'interessato per un periodo non superiore a quello necessario alle finalità della Convenzione;
- n) cancellare al termine delle operazioni censuarie, con le modalità e i tempi indicati dall'Istat, i dati personali di cui sia venuto a conoscenza in occasione e per le finalità della Convenzione e che abbia trattato per conto dell'Istat, producendo una dichiarazione che documenti la cancellazione sicura e definitiva dei dati con i quali si è proceduto a tale operazione;
- o) informare tempestivamente -il Titolare in caso di violazione dei dati personali (*data breach*), a individuare e adottare, in collaborazione con lo stesso Titolare, le misure necessarie a porre rimedio alla suddetta violazione o ad attenuarne gli effetti negativi per gli interessati e ad assistere l'Istat nell'ottemperare agli obblighi di notifica della violazione al Garante per la protezione dei dati personali e di comunicazione agli interessati, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679, in particolare fornendo le informazioni e la documentazione in proprio possesso;
- p) sorvegliare per il tramite del proprio Responsabile della protezione dei dati (RPD), ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679, l'osservanza della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali nello svolgimento delle attività censuarie;
- q) mettere a disposizione dell'Istat, qualora richiesta, la documentazione necessaria per dimostrare il rispetto degli obblighi prescritti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, delle indicazioni contenute nel PGC e delle istruzioni impartite dall'Istat, nonché degli impegni indicati nel presente atto, anche consentendo e contribuendo alle eventuali ispezioni disposte dall'Istat
- r) assicurare che le operazioni di raccolta dei dati si svolgano nel rispetto delle regole di sicurezza e di condotta di cui all'art. 9 delle “*Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale*”;
- s) fornire agli interessati tutte le informazioni relative al trattamento dei dati previste all'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679, coerentemente con quanto indicato nella lettera informativa trasmessa dall'Istat e con le successive Circolari e Istruzioni impartite dal medesimo Istituto;

- t) collaborare con altri Responsabili del trattamento dei dati personali dell'Istat, su richiesta di quest'ultimo, al fine di armonizzare e coordinare l'intero processo di trattamento dei dati personali;
- u) non comunicare, trasferire o diffondere, né in tutto né in parte, i dati personali trattati nell'ambito delle attività di cui alla Convenzione senza la previa autorizzazione del Titolare.

Il Titolare si riserva, inoltre, di impartire al Responsabile di volta in volta e qualora necessario, particolari istruzioni su come debbano essere trattati determinati dati, al fine di ottemperare a quanto previsto dal citato Regolamento (UE) 679/2016.

Il Responsabile manleverà e terrà indenne l'ISTAT da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti, anche in termini di danno reputazionale, in relazione ad una qualsiasi violazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali e/o dell'Accordo.

La nomina a Responsabile del trattamento decadrà in qualunque caso di cessazione della Convenzione con effetto dalla data di tale cessazione e si intende revocata di diritto alla scadenza dell'Accordo.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente designazione, si fa espresso riferimento alla normativa, sia europea che nazionale, in materia di protezione dei dati personali e a quanto previsto nella convenzione, nel PGC e nelle circolari e istruzioni tecniche dell'Istat relative all'esecuzione del censimento.

Luogo e Data \_\_\_\_\_

Per L'ISTAT  
.....

Per il CAA /Associazione dei CAA

Il Responsabile dell'Ufficio di censimento-  
coordinamento

## Allegato n. 2

### **Schema di relazione progettuale**

#### **1. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

##### **1.1 Individuazione del Responsabile/Referente per le attività censuarie**

(modalità e tempi con cui saranno individuati e designati i responsabili delle sedi operative. Descrivere eventuali caratteristiche aggiuntive rispetto ai requisiti minimi richiesti nella convenzione)

##### **1.2 Dotazione personale per le attività censuarie**

(illustrazione dei criteri di dimensionamento delle risorse tenuto conto dei parametri tecnici forniti dall'Istat, stima del personale necessario per la effettuazione delle interviste assegnate alle singole sedi operative del CAA)

**1.3 Eventuale assunzione di ulteriore personale rispetto a quello già nella disponibilità della sede operativa CAA** (illustrare le modalità tempi entro cui saranno eventualmente individuati e reclutati i rilevatori da dedicare alle attività censuarie al fine di completare il dimensionamento delle risorse necessarie alla conduzione delle interviste. Descrivere eventuali caratteristiche aggiuntive rispetto ai requisiti minimi richiesti nella convenzione)

##### **1.4 Orario di apertura degli uffici**

(Indicazione dell'orario di apertura garantito dalle sedi operative)

#### **2. LOGISTICA E STRUMENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

##### **2.1 Logistica delle sedi operative**

(Descrizione delle dotazioni delle sedi operative messe a disposizione per le attività di effettuazione delle interviste, tempistiche e modi in cui le sedi si doteranno di quanto richiesto o di quanto eventualmente garantito in aggiunta)

##### **2.2 Dotazioni informatiche delle sedi operative**

(Descrizione degli strumenti informatici messi a disposizione nelle sedi operative per le attività di realizzazione delle interviste, modi e tempi in cui le sedi si doteranno di tali strumenti)

### **2.3 Strumenti per la formazione a distanza**

(Descrizione degli strumenti messi a disposizione per la fruizione della formazione "a distanza")

### **2.4 Reperibilità degli intervistatori**

(es: se garantiscono di avere intervistatori rintracciabili su un cellulare)